



GUN 07/2023

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 30.03.2023 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di Gara PASIN Massimo, segnalazione di un fatto occorso alla gara "5° Memorial Giovanni Ossola" avvenuto in data 24.03.2023;
- nella predetta comunicazione si segnalava che "*[omissis] Rocco Cardillo [omissis] vado in sala per cecare di calmare gli animi e far proseguire la partita, ma il sig. Cardillo aumenta aocnt di più il tono di voce per spiegare, a sua veduta, l'accaduto; dicendogli di non alzare la voce per non intralciare le altre partite in corso, sempre urlando ad alta voce dice che l'arbitro non va bene e che non può avere fatto fallo; per spiegare in pratica l'accaduto, sempre urlando, abbatte i birilli con la stecca prende le billie e le posziona per farmi vedere la posizione. A questo punto dopo questo ulteriore gesto antisportivo dico all'arbitro di terminare la partita, perché il sig. Cardillo viene squalificato. Torno nella postazione del direttore*





per chiudere la partita, che arriva il sig. Cardillo sbraitando ad alta voce, con una violenza inaudita mi urla "ora mi dovete dare un anno di squalifica perché ti spacco la faccia federazione di merda" A questo punto mi siedo, per cercare di stargli a debita distanza, ma lui cerca di spostare il tavolo, ancora vuole spiegare su come ha fatto il tiro, sposta il tavolo per cercare di avventarmi su di me, cerca di fare il giro del tavolo ma grazie al cerchio di persone, spettatori e giocatori, tra cui Ciandomenico Campana [omissis] ne hanno impedito l'avvicinarsi. Sempre urlando dice "ti devi ricordare di me, anche nel sonno"; tra un urlo ed un altro le persone presenti lo portano all'esterno del locale, ma non contento dopo qualche secondo rientra dando un'altra scarica di rabbia e follia contro me l'operato dell'arbitro e della federazione. A questo punto gli spettatori lo accompagnano definitivamente fuori dal locale [omissis]";

Considerato che:

- l'art. 84 Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative: a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; [omissis] d) i





- comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara”;*
- l'art. 88 Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
 - l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*
 - gli atteggiamenti denunciati sono disciplinati dall’art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia;
 - questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Giudice Unico Nazionale ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative al fatto occorso alla gara “5° Memorial





Giovanni Ossola” avvenuto in data 24.03.2023 sono chiari e pacifici.

È fuori di dubbio che il comportamento tenuto dall'atleta CARDILLO Rocco non deve trovare giustificazione alcuna e deve essere condannato.

I fatti contestati sono gravissimi e sono da rimproverare e punire i comportamenti tenuti dall'atleta CARDILLO Rocco, durante la competizione sportiva nei confronti del Direttore di gara, soggetto preposto al controllo ed alla direzione di gara.

Non è pensabile che un giocatore aggredisca fisicamente un ufficiale di gara, tali atti devono restare fuori dalle sale biliardo e non devono succedere soprattutto quando si è in rappresentanza di una federazione sportiva.

Tutti i fatti suddetti denotano poca professionalità e sportività da parte del giocatore nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il giocatore succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

Il Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore CARDILLO Rocco.

P.Q.M.





Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 42 - 44 - 45 - 46 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore CARDILLO Rocco al pagamento dell'ammenda di € 600,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi sei il giocatore CARDILLO Rocco a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato CARDILLO Rocco la sospensione per giorni 120 (centoventi) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione; Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta CARDILLO Rocco nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.





- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta CARDILLO Rocco di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FIBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale





F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CARDILLO Rocco ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 5 aprile 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

